



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 50

DATA COMUNICATO 03/10/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 722

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 03 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. ASD **ORTANA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA-ORTANA CALCIO DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 08.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BOBBONI ALESSANDRO PER CINQUE GARE.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BOBBONI DAVIDE PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 03.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'arbitro della gara, seppur regolarmente convocato, non è presente.

Sulla base del referto arbitrale emerge indiscutibilmente il comportamento ingiurioso posto in essere da entrambi i calciatori nei confronti del direttore di gara, come tale inevitabilmente sanzionabile.

Si ritiene peraltro equo contenere le sanzioni stesse in quattro giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS.

P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate di squalifica le sanzioni a carico dei calciatori Bobboni Alessandro e Bobboni Davide.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 03 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA **ARDONE ANDREA** CALCIATORE DELLA SOC. ASD M.A.R.R.A. IN MERITO ALLA GARA PADULE S. MARCO – M.A.R.R.A. DISPUTATASI A PADULE IL 15.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 40 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 03.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

L'arbitro della gara, seppur regolarmente convocato, non è presente.

Sulla base del referto arbitrale emerge indiscutibilmente il comportamento ingiurioso posto in essere dal calciatore Ardone Andrea nei confronti del direttore di gara, come tale inevitabilmente sanzionabile.

Si ritiene peraltro equo contenere la sanzione stessa in quattro giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS.

P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Ardone Andrea.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 03 OTTOBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace